

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del Registro	Oggetto: "Esercizio facoltà, ai sensi dell'art. 232 comma 2 del TUEL, di esonero dall'obbligo di tenere la contabilità economico – patrimoniale, allegando al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente con le semplificazioni previste dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 233 del TUEL ed esonero dall'obbligo di tenere il bilancio consolidato".
Data 31/10/2022	

L'anno **Duemilaventidue** il giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 17,00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in seduta pubblica di I° Convocazione ed in sessione ORDINARIA il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

N.	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	ADAMO	DAVIDE	CONSIGLIERE		X
2	ALFERI	FRANCESCO ROCCO	CONSIGLIERE	X	
3	CIARDO	FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
4	GIANNI'	CARMELO	CONSIGLIERE	X	
5	MARINARO	ANGELA	PRESIDENTE	X	
6	MARINARO	ANGELO	CONSIGLIERE	X	
7	MARTORANA	LUCIA RITA	CONSIGLIERE		X
8	RUSSO	VALERIA	CONSIGLIERE	X	
9	CALANTONI	MARIO	CONSIGLIERE		X
10	STELLA	VINCENZA	VICE PRESIDENTE	X	

Assegnati n. 10

In carica n. 10

Presenti n. 7 Assenti n. 3

Partecipa IL SINDACO DR. SEBASTIANO ADAMO.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale MARINARO ANGELA.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. NIGRONE.

Il Presidente del Consiglio constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica su indicazione del Sindaco allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra.



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PRPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 11 del 03/10/2022

Presentata da:

ASSESSORE AL BILANCIO

OGGETTO: Esercizio facoltà, ai sensi dell'art. 232 comma 2 del TUEL, di esonero dall'obbligo di tenere la contabilità economico – patrimoniale, allegando al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente con le semplificazioni previste dalla normativa vigente ed ai sensi dell'art. 233 bis del TUEL ed esonero dall'obbligo di tenere il bilancio consolidato.

PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 118/2011, come modificato con Decreto Legislativo n. 126/2014, è stata disposta, con decorrenza 1.01.2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 118/2011, ai sensi del quale "l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commile 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016";

RICHIAMATO inoltre l'art. 11 bis, comma 4, del citato D.L.vo n. 118/2011, ai sensi del quale "Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016";

DATO ATTO CHE il piano dei conti integrato si compone del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale;

CONSIDERATO CHE:

- l'armonizzazione contabile ha avuto avvio ufficiale il 1° gennaio 2015 dopo un periodo di sperimentazione che ha coinvolto, nel triennio 2012/2014, alcuni Enti territoriali: le criticità emerse durante la fase della sperimentazione hanno portato alla revisione di alcune disposizioni contenute del D.Lgs n. 267/2000 e nel D.lgs. n. 118/2011.
- nel D.Lgs n. 126 del 10 agosto 2014 sono contenute le modifiche che sono state operate ed i necessari raccordi tra Testo Unico degli Enti Locali e armonizzazione contabile di cui al D.Lgs n. 118 del 2011. Nel Testo Unico degli Enti Locali viene infatti previsto che:
 - 1) Art. 150 (Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile): "L'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali è riservato alla Legge dello Stato e stabilito dalle disposizione di principio del presente Testo Unico e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

- 2) Art. 151 (Principi generali) : "1. Gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tale fine presentano il Documento Unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ... (omissis)";
- 3) Le disposizioni sull'armonizzazione contabile prevedono, tra l'altro, l'adeguamento ai principi contabili generali di cui all'Allegato n. 1, D.Lgs. n. 118 del 2011 nonché ai principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico – patrimoniale e del bilancio consolidato (rispettivamente Allegati n. 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4, D.Lgs. n. 118 del 2011);

RICORDATO che per gli Enti Locali il nuovo art. 233 – bis del TUEL (introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014 prevede che:

- il Bilancio Consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'Allegato n. 11, D.lgs n. 118 del 2011 e successive modificazioni;
- gli Enti locali con popolazione inferiore ai cinque mila abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017;

ATTESO, che da una prima lettura combinata del TUEL, del D.lgs. n. 118 del 2011 e da quanto precisato nell'anno 2016 dal Mef/Rgs a seguito dei chiarimenti resi sulla piattaforma Arconet, ne conseguiva che gli Enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti potevano rinviare l'adozione del Bilancio Consolidato all'esercizio 2017 da redigere entro il 30 settembre 2018 (art. 233 –bis Tuel e Principio Contabile Applicato n. 4 del Bilancio Consolidato allegato al Decreto);

APPURATO che il MEF in data 25 aprile 2018, in considerazione della formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL ha comunicato che: gli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti hanno la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale al 1° gennaio 2018 e possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico, ricordando che permane comunque l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dell'inventario;

ACCERTATO che tale rinvio posticipava all'anno 2019 la possibilità di redigere il Bilancio Consolidato (art. 233 – bis TUEL e Principio Contabile Applicativo n. 4 del Bilancio Consolidato allegato al Decreto), composto dal solo Conto Economico e Stato Patrimoniale e rappresenta contabilmente la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico dell'attività svolta nell'anno di riferimento dall'Ente capogruppo e dagli Enti e Società che controlla o partecipa;

VISTA la legge n. 58/2019, di conversione con modificazioni del D.L. 30/04/2019 n. 34, il cui art. 15 – quater modifica l'art. 232 comma 2 del D.lgs. 267/2000, il cui testo attuale è "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico – patrimoniale fino all'esercizio 2019";

ATTESO che:

- come riportato nell'art. 15 – quater della legge n. 58/2019, "nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico- patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni inferiori a 5.000 abitanti" possono non tenere la contabilità economico patrimoniale fino all'esercizio 2019;
- gli enti che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti unicamente ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente, trattandosi di una modifica di carattere generale (in quanto diretta variazione dell'art. 232, comma 2, Tuel), la facoltà è attivabile con

riferimento al 2019, anche dagli enti che hanno approvato il rendiconto 2018 comprensivo degli schemi della CEP;

RITENUTO per quanto sopra riportato che il Comune di Motta D’Affermo, in quanto ente locale con popolazione fino a 5.000 abitanti, può esercitare la facoltà prevista dall’art. 232, comma 2 del TUEL di esonero dall’obbligo di tenere la contabilità economico- patrimoniale ed allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente con le semplificazioni previste dalla normativa;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di concerto con il Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie dell’11.11.2019 ed il relativo allegato A;

VISTO il D.Lgs 267/2000 articolo 233 – bis (bilancio consolidato) come modificato dal comma 831 della legge n. 145 del 31.12.2018 (legge di bilancio 2019) ed in particolare il comma 3 “*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato (...)*”;

CONSIDERATO che, la facoltà per i comuni sotto i 5000 abitanti di non tenere la contabilità economico patrimoniale deve essere espressamente deliberata ogni anno o è sufficiente un unico atto deliberativo sin a che non si decida diversamente o intervenga l’obbligo;

RITENUTO che, la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale è prevista dal comma 2 dell’art. 232 del TUEL, modificato da ultimo dall’art. 57 del D.L. 124/2019, convertito nella legge n. 157/2019 e non prevede alcuna limitazione temporale. A tal proposito si evidenzia che la Commissione Arconet nella seduta del 20 gennaio 2021 ha precisato che: “una delibera inviata per esercitare la facoltà di cui all’art. 232, comma 2, del Tuel sotto intende anche l’esercizio della facoltà di cui all’art. 233 bis comma 3 del Tuel in quanto l’ente che non ha tenuto la contabilità economico patrimoniale ufficiale è impossibilitato a redigere il bilancio consolidato che può essere considerato non attendibile”;


RITENUTO provvedere in merito;

si propone che il Consiglio Comunale deliberi

DI ESERCITARE, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 232 comma 2 del TUEL, la facoltà di esonero dall’obbligo di tenere la contabilità economico – patrimoniale, allegando al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente con le semplificazioni previste dalla normativa vigente (Niente conto economico – Facoltatività rilevazione ratei e risconti (è però raccomandata la rilevazione dei contributi agli investimenti); - Facoltatività rilevazione riserve disponibili del patrimonio netto e del risultato di amministrazione; - Integrazione attraverso il piano dei conti integrato senza le scritture in partita doppia – Non compilazione colonna n. 1 – Non indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo per le immobilizzazioni finanziarie, i Crediti e i Debiti ; - Non indicazione degli importi relativi a beni indisponibili per immobilizzazioni materiali);

DI ESERCITARE, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 233 bis del TUEL, la facoltà di esonero dall’obbligo di tenere il bilancio consolidato.

L’Assessore al Bilancio
Lucia Rita Martorana





COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 11 DEL 03/10/2022

OGGETTO: Esercizio facoltà, ai sensi dell'art. 232 comma 2 del TUEL, di esonero dall'obbligo di tenere la contabilità economico – patrimoniale, allegando al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente con le semplificazioni previste dalla normativa vigente ed ai sensi dell'art. 233 bis del TUEL ed esonero dall'obbligo di tenere il bilancio consolidato.

Il sottoscritto Calantoni Basilio Antonino, Responsabile dell'Area economico finanziaria, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 03/10/2022



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Ing. Basilio Antonino Calantoni

Il sottoscritto Calantoni Basilio Antonino, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, **ATTESTA**, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**.

Data, 03/10/2022



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Ing. Basilio Antonino Calantoni

In continuazione di seduta.

Consiglieri presenti n. 7

Il Presidente passa alla trattazione del Quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **“Esercizio facoltà, ai sensi dell'art. 232 comma 2 del TUEL, di esonero dall'obbligo di tenere la contabilità economico – patrimoniale, allegando al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente con le semplificazioni previste dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 233 del TUEL ed esonero dall'obbligo di tenere il bilancio consolidato”**.

Il Presidente procede alla lettura integrale della proposta deliberativa , dopodiché chiede ai Consiglieri Comunali se intendono intervenire sull'argomento in discussione. Non essendo intervenuto nessuno sulla discussione la sottopone a votazione.

Presenti e votanti n. 7

Favorevoli n. 5

Contrari n. 2 (Marinero Angelo e Stella Vincenza)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Esercizio facoltà, ai sensi dell'art. 232 comma 2 del TUEL, di esonero dall'obbligo di tenere la contabilità economico – patrimoniale, allegando al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente con le semplificazioni previste dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 233 del TUEL ed esonero dall'obbligo di tenere il bilancio consolidato”**.

Vista l'esito della votazione;

DELIBERA

Di approvare la proposta deliberativa avente ad oggetto: **“Esercizio facoltà, ai sensi dell'art. 232 comma 2 del TUEL, di esonero dall'obbligo di tenere la contabilità economico – patrimoniale, allegando al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente con le semplificazioni previste dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 233 del TUEL ed esonero dall'obbligo di tenere il bilancio consolidato”**.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella regione Siciliana, approvato con Legge regionale 15 Marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to ANDREA AWRELA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to GIANNI FRANZESCO



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANTONIO ANTONIO

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo 31-10-2022



Segretario Comunale

ANTONIO ANTONIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale